



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI NONO MIRA

Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado

Via E. Toti, 37 - 30034 Mira (Ve) tel. 041.420355

e-mail: VEIC868002@istruzione.it - posta certificata: VEIC868002@pec.istruzione.it

Cod. Scuola VEIC868002 - Codice fiscale 90164460272 - Codice Univoco Fatturazione UF15TU

Prot. Nr.

Mira, 05/11/2020

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA
AGLI ALUNNI

IL PROTOCOLLO DI INTERVENTO

per la gestione dei casi (presunti) di bullismo, cyberbullismo e vittimizzazione

Sommario

1. PREMESSA	
.....	pag. 3
2. CHE COS'E' IL BULLISMO?	
.....	pag. 4
3. CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?	
.....	pag. 6
4. DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO	
.....	pag. 7
5. INDICATORI DI RISCHIO	
.....	pag. 8
6. RIFERIMENTI NORMATIVI	
.....	pag. 11
7. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE	
.....	pag. 12
8. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	
.....	pag. 15
9. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO	
.....	pag. 17
10. DISSEMINAZIONE DEL PROTOCOLLO	
.....	pag. 24

1. PREMESSA

La stesura di un protocollo di emergenza per affrontare in modo sistematico i presunti casi di bullismo e di vittimizzazione, consente al nostro Istituto Comprensivo di dotarsi di una procedura chiara e conosciuta da tutti, nella quale siano evidenti i ruoli e le competenze di chi interviene, le responsabilità educative, le azioni da intraprendere e le loro tempistiche. Gli obiettivi principali di questo protocollo e delle azioni che prevede sono:

- interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare i bulli rispetto a quello che hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- mostrare ai genitori, agli studenti e alla comunità che la scuola sa come intervenire per gestire casi del genere;
- incentivare gli studenti e gli adulti a segnalare prontamente, nel modo più efficace e preciso possibile, i presunti episodi di violenza, bullismo e vittimizzazione, diminuendo così il rischio che vengano sottovalutati o addirittura ignorati.

All'interno del protocollo di emergenza identifichiamo quattro fasi essenziali di intervento:

1. LA PRIMA SEGNALAZIONE

2. LA VALUTAZIONE APPROFONDATA e i colloqui di approfondimento

3. LA SCELTA DELL'INTERVENTO e la gestione del caso

4. IL MONITORAGGIO

Queste fasi coinvolgono potenzialmente tutti gli attori della vita scolastica, ma come ben sappiamo ogni singolo episodio è, di volta in volta, unico e complesso, con figure e ruoli differenti. Anche per questo motivo, si mostra la necessità di un coordinamento centrale, svolto da figure preparate e pronte ad intervenire in diverse situazioni, anche di emergenza. Tale funzione è svolta da due Referenti del bullismo e del cyberbullismo, coadiuvati da tutto il Team dei referenti di plesso e dei docenti, oltre che dall'apposito Team anti-bullismo e anti-cyberbullismo, in modo tale che in ogni plesso del nostro Istituto ci sia sempre un attivatore del processo, che ha inizio appunto con la segnalazione. Nel caso venga segnalato o si abbia notizia di un episodio significativo, i referenti del bullismo si occuperanno di coordinare le varie fasi di intervento, comunicando innanzitutto col Dirigente Scolastico, anche in forma scritta; inoltre, i referenti del bullismo valuteranno in che modo far intervenire le altre figure (docenti, alunni, personale ATA, genitori ecc.) coinvolte negli episodi, in maniera diretta o indiretta. Va evidenziato che ai fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il DS non può omettere denuncia all'autorità giudiziaria. Questo Protocollo risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

2. CHE COS'È IL BULLISMO?

Con il termine bullismo si intende un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di persone "più potenti", definiti come "bulli", nei confronti di un'altra persona percepita come "più debole", definita come "vittima".

Le caratteristiche di questa condotta sono:

- i protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);

- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- la rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- la paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni.

È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri:

1. l'età - il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e adolescenti) che va differenziato da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni;
2. il contesto: il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico; Nello scenario virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web (social network, siti di foto-video sharing, email, blog, forum, chat, ecc.) trasformandosi in vere e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e calunnia.

Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l'utilizzo diretto delle tecnologie: la diffusione, ad esempio, di foto private all'insaputa della vittima designata, l'invio ripetuto di messaggi offensivi e denigratori, la costruzione di profili "fake" con lo stesso obiettivo, ecc.

Si tratta di azioni aggressive che possono ledere fortemente il benessere psico-fisico di chi le subisce.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
- bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

3. CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

Con il termine cyberbullismo ("bullismo elettronico" o "bullismo in internet") si intende una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).

Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un'asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia però per diversi elementi.

Il fenomeno del cyber bullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo"* (art.1). Questa forma di bullismo (bullismo elettronico) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi 6 comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

4. DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

5. INDICATORI DI RISCHIO (Dan Olweus, 1996)

Indicatori primari della possibile VITTIMA a scuola, comportamenti rilevabili nei contesti scolastici:

- è ripetutamente presa in giro in modo pesante, ingiuriata, rimproverata, denigrata, messa in ridicolo, intimidita, umiliata, minacciata, comandata, dominata;
- è fatta oggetto di derisione, apparentemente in modo amichevole; è aggredita fisicamente, picchiata, spinta, colpita con pugni e calci, senza che sia in grado di difendersi in maniera adeguata;
- è coinvolta in litigi o scontri nell'ambito dei quali si mostra indifesa e di fronte ai quali tende a ritirarsi, spesso piangendo;
- i suoi libri, il suo denaro o altre cose di sua appartenenza vengono presi, danneggiati o sparsi in giro;
- presenta lividi, ferite, tagli, graffi o vestiti stracciati, per i quali non si può dare una spiegazione naturale.

Indicatori secondari della possibile VITTIMA a scuola:

- è spesso sola ed esclusa dal gruppo dei pari durante l'intervallo e l'orario di mensa;
- sembra non avere nessun buon amico/a nella classe;
- è scelta per ultima nei giochi di squadra;
- tende a stare molto vicino all'insegnante o ad altri adulti durante l'intervallo;
- ha difficoltà nel parlare in classe e dà l'impressione di essere ansiosa ed insicura;
- appare abbattuta, depressa, piagnucolosa;
- mostra un improvviso o graduale peggioramento del rendimento scolastico.

Indicatori della possibile VITTIMA a casa, comportamenti rilevabili dai genitori:

- non porta a casa compagni/e di classe o altri/e coetanei/e dopo la scuola e raramente trascorre del tempo con essi/e, a casa o fuori;
- non ha nessun amico con cui trascorrere il tempo libero (giocare, andare a fare spese, partecipare ad avvenimenti sportivi o musicali, chiacchierare al telefono);

- raramente o mai è invitata alle feste e non è interessata ad organizzarle, perché si aspetta che nessuno voglia parteciparvi;
- sembra timorosa e riluttante ad andare a scuola la mattina, ha scarso appetito, ricorrenti mal di testa o mal di stomaco;
- sceglie percorsi più lunghi e tortuosi per andare a scuola e tornare a casa; dorme male e fa brutti sogni; perde interesse nelle attività scolastiche e riporta voti bassi;
- sembra infelice, triste e depressa, o mostra inaspettati cambiamenti di umore, manifestando irritazione e scatti d'ira; chiede o ruba denaro alla famiglia per assecondare le richieste dei bulli.

Indicatori della possibile VITTIMA provocatrice:

- non sono ansiosi o insicuri e hanno una buona opinione di se stessi;
- sono spesso sostenuti da almeno un paio di coetanei e la loro popolarità è spiccata;
- il loro rendimento scolastico si abbassa nel tempo e si accompagna a un atteggiamento sempre più negativo;
- presentano una combinazione di modelli reattivi di tipo ansioso e aggressivo;
- sono più deboli dei loro coetanei, sono ansiosi, insicuri, infelici, depressi;
- possono essere caratterizzate da un "temperamento bollente", per cui tendono a ricorrere alla forza o a controbattere, anche se in modo poco efficace, quando sono attaccate o insultate;
- possono essere iperattive, inquiete, scarsamente concentrate ed offensive e creare tensione;
- possono essere goffe e immature ed aver acquisito abitudini irritanti;
- possono essere sgradite anche agli adulti (i docenti);
- possono tendere a prevaricare gli studenti più deboli.

Indicatori dei possibili BULLI:

- prendono in giro ripetutamente ed in modo pesante, rimproverano, intimidiscono, minacciano, ingiuriano, sbeffeggiano, mettono in ridicolo, comandano a bacchetta;
- spingono, prendono a pugni e calci, danneggiano le cose degli altri studenti ecc.;
- possono mettere in atto tali comportamenti nei confronti di molti studenti, ma tendono comunque a rivolgersi in particolare agli studenti più deboli ed indifesi;
- molti, inoltre, restano dietro le quinte ed inducono alcuni dei loro seguaci a fungere da “manodopera”.

Caratteristiche per riconoscere un possibile BULLO:

- possono essere fisicamente più forti dei loro compagni di classe e, in particolare, delle loro vittime;
- possono essere della stessa età o più anziani delle loro vittime;
- si dimostrano fisicamente capaci nelle attività di gioco, nello sport e nelle lotte (in particolare i maschi);
- hanno un forte bisogno di dominare e di sottomettere altri studenti, di affermare se stessi con il potere e la minaccia, di imporre il proprio punto di vista vantando la propria superiorità sugli altri, reale o immaginaria;
- hanno difficoltà nel rispettare le regole; tendono ad acquisire vantaggi anche con l’inganno;
- mostrano scarsa empatia con gli studenti vittimizzati; non sono ansiosi, insicuri ma hanno una opinione piuttosto positiva di sé (livello di autostima nella media o sopra la media);
- la loro popolarità può essere nella media, al di sotto o al di sopra di essa; il loro rendimento scolastico è vario nella scuola elementare ma si abbassa nella scuola media;
- atteggiamento negativo verso la scuola;
- in età piuttosto precoce prendono parte ad altri comportamenti antisociali tra cui il furto, il vandalismo e l’uso di alcool; frequentano “cattive compagnie”.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

La nostra scuola si organizza e si adopera per prevenire (attraverso interventi di natura educativa) e contrastare (saper gestire gli episodi che potrebbero verificarsi, seguendo le giuste strategie) tale fenomeno, facendo conoscere e combattendo il bullismo e il cyberbullismo in tutte le sue forme, così come previsto:

☒ dagli artt. 3–33-34 della Costituzione Italiana; ☒ dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

☒ dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

☒ dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

☒ dalla direttiva MIUR n.1455/06; ☒ dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

☒ dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

☒ dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

☒ dagli artt. 2043-2047-2048-2051 del Codice Civile;

☒ dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;

☒ dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;

☒ dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

7. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- ☒ individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- ☒ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno de bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- ☒ prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- ☒ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ☒ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- ☒ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- ☒ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- ☒ coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- ☒ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, associazioni, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc., per realizzare un progetto di prevenzione;
- ☒ cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

IL COLLEGIO DOCENTI

☒ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno

IL CONSIGLIO DI CLASSE

☒ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

☒ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

☒ intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;

☒ valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

☒ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

☒ sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

☒ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

☒ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

☒ conoscono il codice di comportamento dello studente;

☒ conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

- possono operare come tutor per altri studenti;

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;

- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;

- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;

- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

8. L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

☒ la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

☒ l'intenzione di nuocere;

☒ l'isolamento della vittima.

Rientrano nel cyber bullismo:

☒ Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

☒ Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

☒ Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

☒ Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

☒ Outing estorto: registrazione delle confidenze

☒ Raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

☒ Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

☒ Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

☒ Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione

disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

9. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.

Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato.

L'uso improprio di telefono cellulare, smarphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

Importante è la prevenzione e la sensibilizzazione al fenomeno da parte di tutti i soggetti coinvolti, favorendo il dialogo e l'intervento educativo, piuttosto che le sanzioni disciplinari. Si ricorda che è presente nella scuola un team di prevenzione al bullismo a cui tutti gli studenti possono rivolgersi in orario scolastico, tramite la compilazione dell'apposito modulo di segnalazione. Di seguito le fasi fondamentali per la presa a carico di casi di presunto bullismo e cyberbullismo.

9.1. LA PRIMA SEGNALAZIONE

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico

Coordinamento - Referente bullismo

Altri soggetti coinvolti - Chiunque sia in grado di segnalare una situazione o un episodio di bullismo o di vittimizzazione (alunni, insegnanti, genitori, personale ATA ecc.)

Obiettivi - Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità

Procedura - Analisi della scheda di segnalazione da parte dei referenti

Il primo compito della procedura di segnalazione è quello di accogliere una presunta situazione di sofferenza e di farsene carico. Bisogna mettere in moto un processo di attenzione, di valutazione e di approfondimento di quanto accaduto. Tutti (vittima, testimoni, genitori, docenti, personale ATA ecc.) devono essere messi nelle condizioni di *segnalare* in modo agevole e tempestivo, e tutti devono essere in grado di *accogliere* la segnalazione. A tale scopo, si è predisposta una "scheda di segnalazione", semplice e sintetica. Tale scheda verrà messa a disposizione dell'utenza (con particolare riguardo agli studenti) in ciascun plesso del nostro Istituto, in un luogo ben visibile e accessibile. Questo allo scopo di non inibire una volontà di segnalazione da parte di un ragazzo, che potrebbe sentirsi in imbarazzo o addirittura minacciato se visto dagli adulti o dai compagni. Una volta compilata, la scheda di segnalazione verrà depositata in una cassetta chiusa a chiave, che sarà regolarmente controllata da un membro del Team.

La segnalazione potrà essere eventualmente anonima, anche se si richiede un'assunzione di responsabilità da parte di chi segnala, in vista di una possibile collaborazione nelle fasi successive. Infatti, sarà proprio alla persona che segnala che il Team si rivolgerà per effettuare una prima ricostruzione di quanto accaduto. La procedura di segnalazione dovrà essere nota a tutti i docenti, al personale ATA, ai genitori e agli alunni, e si dovranno prevedere dei momenti adeguati di informazione e di formazione.

9.2 LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico

Coordinamento - Referente bullismo e Team di emergenza

Altri soggetti coinvolti - Docenti del consiglio di classe e altre figure che si relazionano con gli attori dell'episodio segnalato. Attori e testimoni dell'episodio segnalato.

Obiettivi - Raccolta di ulteriori informazioni sull'accaduto e loro analisi approfondita

Procedura - Colloqui con gli attori, i testimoni, i genitori e compilazione della scheda di approfondimento

La valutazione approfondita parte da interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli e il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro. Lo scopo è di valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti, per poter definire un intervento efficace.

La valutazione è effettuata dai Referenti, normalmente insieme a chi ha fatto la prima segnalazione, agli insegnanti di classe, alla vittima, ai testimoni e ai genitori. La valutazione dovrebbe essere svolta in un tempo il più possibile ravvicinato al momento della prima segnalazione (2-3 giorni), per permettere poi un intervento tempestivo ed efficace. Gli scopi principali della valutazione approfondita sono:

- raccogliere informazioni sull'accaduto;
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (bullo, vittima, testimoni, difensori ecc.);
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- ricostruire la fenomenologia dell'accaduto (ruolo dei compagni, famiglia, insegnanti, altri...);
- decidere quali tipologie di intervento adottare.

La modalità principale di svolgimento della valutazione è *il colloquio* con le persone coinvolte nell'episodio, a partire dalla vittima. La sofferenza della vittima dev'essere innanzitutto accolta empaticamente e ascoltata attivamente. Si dovranno poi raccogliere informazioni dettagliate su quanto è accaduto e, in conclusione, si potrà valutare la gravità della sofferenza della vittima (con un eventuale coinvolgimento di figure professionali). Anche gli spettatori potranno essere ascoltati per raccogliere ulteriori informazioni su quanto è accaduto, ma anche per responsabilizzarli e spingerli a sostenere la vittima.

La compilazione della **scheda di valutazione approfondita** ha lo scopo di condurre ad una valutazione complessiva della gravità del caso e, di conseguenza, alla scelta di una o più tipologie di intervento. I livelli di gravità sono 3:

1. **CODICE VERDE:** livello di *rischio* di bullismo o vittimizzazione. Situazione da monitorare con interventi preventivi nelle classi.
2. **CODICE GIALLO:** livello *sistematico* di bullismo o vittimizzazione. Interventi indicati e strutturati a scuola.
3. **CODICE ROSSO:** livello di *urgenza* di bullismo e vittimizzazione. Interventi di emergenza con supporto della rete del territorio (ULSS, servizi del territorio, polizia postale ecc.)

Il Referente bullismo e cyberbullismo si occuperà di raccogliere e archiviare le schede di valutazione in un apposito registro.

9.3 LA GESTIONE DEL CASO

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico

Coordinamento - Referente bullismo e Team di emergenza

Altri soggetti coinvolti - Docenti del consiglio di classe e altre figure che si relazionano con gli attori dell'episodio segnalato. Attori e testimoni dell'episodio segnalato.

Obiettivi - Scelta della/e tipologia/e di intervento da attuare e loro progressiva realizzazione. Decisioni riguardanti le eventuali sanzioni disciplinari.

Procedura - Le procedure si differenziano notevolmente a seconda del tipo di approccio e di intervento che si è scelto di adottare.

Una volta effettuata la valutazione approfondita, il Team decide quale/i tipo/i di intervento/i attuare, chi li realizzerà e in che ordine. Le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:

1. **APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE** (sensibilizzazione rivolta a tutta la classe)
2. **INTERVENTO INDIVIDUALE** (con la vittima e /o con il bullo)
3. **GESTIONE DELLA RELAZIONE** (intervento sul rapporto tra bullo, vittima e spettatori)
4. **COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA**
5. **SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE** (coinvolgendo specialisti interni o esterni)

A seconda delle caratteristiche specifiche del caso e degli attori coinvolti, e in seguito alla valutazione della gravità del caso, i referenti potranno decidere se effettuare uno o più interventi, anche in momenti e contesti separati. Gli interventi non dovranno essere tenuti necessariamente dai referenti, ma anche dai docenti della classe o da figure professionali, interne o esterne alla scuola. Nel caso dell'approccio educativo con la classe, ad esempio, saranno privilegiati i docenti del consiglio di classe, che progetteranno interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti gli alunni per potenziare l'empatia, il dialogo, il rispetto dell'altro e delle diversità ecc. Nel caso di interventi individuali, o nella gestione della

relazione bullo-vittima, potrebbero essere coinvolte figure professionali, come lo psicologo della scuola o altri professionisti che collaborano con il nostro Istituto. La Dirigente dovrà essere regolarmente informata, anche per iscritto, dello svolgimento e degli esiti delle varie fasi di intervento e di monitoraggio.

Per quanto riguarda la famiglia, la L. 71/2017 - art. 5 dispone che “salvo che il fatto costituisca reato [...] il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”. Oltre ad una finalità informativa, il coinvolgimento della famiglia può rivelarsi prezioso per progettare e affrontare i vari stadi dell'intervento e del successivo monitoraggio.

Alcuni possibili *interventi* da attuare sono i seguenti:

- supporto e protezione della vittima, per evitare che la vittima si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)
- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); la DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
- convocazione straordinaria del Consiglio di classe (secondaria);
- lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo;
- valutazione di un intervento personalizzato; sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo, tra cui la sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche (cfr. Regolamento di Disciplina, art...)
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);

Inoltre:

- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, **è possibile rivolgere** al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne**, autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi;
- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultraquattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al **Garante per l'infanzia e l'adolescenza**;
- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

N.B. Istanza per l'oscuramento

*Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analogha richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito [il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo](#) da inviare a: **cyberbullismo@gdp.it**.*

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web, poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale degli stessi. In questi casi, il DS valuterà un'eventuale comunicazione anche al DPO (Responsabile Protezione Dati).

9.4 IL MONITORAGGIO

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico

Coordinamento - Referente bullismo e docenti

Altri soggetti coinvolti – Vittima ed eventualmente altri soggetti coinvolti nelle fasi precedenti (valutazione e intervento).

Obiettivi – Valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche.

Procedura – Colloquio con la vittima ed eventualmente con gli altri soggetti. Compilazione di una semplice scheda di rilevazione.

La gestione di un caso di bullismo, cyberbullismo, violenza o vittimizzazione, non si conclude con un unico intervento, per quanto prolungato, ma deve essere seguito nel suo evolversi anche una volta superata la fase di emergenza. Infatti, trascorso del tempo, le stesse dinamiche potrebbero ripresentarsi, soprattutto se gli interventi non risultassero incisivi sul piano educativo, riducendosi alla mera sanzione o ammonimento.

Il monitoraggio, quindi, dovrà essere effettuato in modo sistematico e a intervalli regolari, a breve e a lungo termine, sempre col coordinamento dei referenti; lo scopo è di valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche individuali e relazionali sul lungo periodo. I confronti avverranno principalmente con la vittima, ma se necessario anche con le figure coinvolte nella valutazione approfondita del caso.

Tutta la documentazione prodotta durante la valutazione e la gestione del caso, a partire dalla scheda di segnalazione e della valutazione approfondita, verrà conservata accuratamente in un registro dai Referenti bullismo e cyberbullismo.

10. DISSEMINAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo d'azione dovrà essere il più possibile diffuso e conosciuto dall'utenza scolastica di ogni livello: docenti, personale ATA, alunni e genitori. A tal fine, saranno organizzati momenti di informazione e di formazione, con linguaggi e modalità specifiche per ciascuna categoria e con l'accortezza di ripetere regolarmente le iniziative all'inizio di ogni anno scolastico. Per quanto riguarda gli studenti, sarà cura dei docenti delle singole classi scegliere le modalità più adatte per informare i ragazzi e far loro comprendere l'importanza di questa procedura, in particolare della fase di segnalazione. Per quanto riguarda i genitori, invece, si programmeranno degli incontri informativi, anche in occasione delle varie riunioni previste nel corso dell'anno.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Alessandra LORINI

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)